



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 120 del 07/09/2026

Oggetto: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, GESTITO A VISTA DA MOVIERI, NEL TRATTO DI VIA MATTEOTTI COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI E L'INTERSEZIONE CON VIA A. DE MOHR, IL GIORNO 08/09/2026, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 (E COMUNQUE FINO A TERMINE LAVORI-ESIGENZE TECNICHE), PER LAVORI DI SCAVO PER PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE, PER COLLEGAMENTO TRA NUOVA PALINA PORTACONTATORE ELETTRICO E NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

VISTO il Decreto Sindacale n. 46 del 30/12/2025, con il quale è stato attribuito allo scrivente l'incarico di "elevata qualificazione " di cui al vigente CCNL "Comparto Funzioni Locali" per l'Area Polizia Locale e Servizio Protezione Civile, ai sensi degli artt. 50, 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

VISTA l'istanza pervenuta con prot. n. 20182 del 04/09/2026, dalla ditta "Scuffi F.lli S.r.l", con sede in Via L. Da Vinci, 26, in Colverde (CO), con la quale si chiede il rilascio della presente ordinanza per i motivi in oggetto indicati, ovvero per L'esecuzione di lavori di scavo-attraaversamento stradale lungo il tratto di Via Matteotti compreso tra l'incrocio con Via Mazzini e l'incrocio con Via A. De

Mohr, per realizzazione del collegamento tra nuova palina porta-contatore elettrico (ivi ubicata-installata al civico 1 di Via Matteotti) e palo di nuova installazione (collocato su lato opposto della carreggiata) di impianto/telecamere di videosorveglianza comunale (il tutto connesso alla implementazione del sistema di videosorveglianza comunale di cui al progetto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 1/2026);

RAVVISATA la necessità, nel pubblico e generale interesse, di provvedere all'adozione di provvedimenti viabilistici atti a garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione stradale durante l'effettuazione dei lavori in oggetto;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 20, 26 e 37, del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii. ("Nuovo Codice della Strada"), nonché il relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/1992;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- L'istituzione temporanea di senso unico alternato di circolazione, il giorno 8 settembre 2026, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (e comunque fino a termine lavori-fine esigenze tecniche), con relativo restringimento carreggiata, gestito da movieri, o, in alternativa, mediante impianto semaforico di cantiere, lungo la Via Matteotti, nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Mazzini e l'incrocio con Via A. De Mohr, per esecuzione di lavori di scavo-attraversamento stradale connessi alla realizzazione di collegamento tra nuova palina porta-contatore elettrico (ubicata al civico 1 di Via Matteotti) e palo di nuova installazione di impianto-telecamere di videosorveglianza comunale;

Quanto sopra tramite l'emanazione di :

"ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE, GESTITO A VISTA DA MOVIERI, O, IN ALTERNATIVA, MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE, NEL TRATTO DI VIA MATTEOTTI COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA MAZZINI E L'INCROCIO CON VIA A. DE MOHR, DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 (E COMUNQUE FINO A TERMINE LAVORI-ESIGENZE TECNICHE) DEL GIORNO 8 SETTEMBRE 2026, PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO-ATTRAVERSAMENTO STRADALE CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA NUOVA PALINA PORTA-CONTATORE ELETTRICO (UBICATA AL CIVICO 1 DI VIA MATTEOTTI) E PALO DI NUOVA INSTALLAZIONE DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE".

Quanto sopra alle seguenti condizioni e prescrizioni:

L'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto, dovrà preventivamente posizionare in loco specifica segnaletica stradale verticale-complementare, temporanea di cantiere, con specifica indicazione della modifica della viabilità e di indicazione del senso unico alternato di circolazione, da regolamentare tramite movieri muniti di paletta di segnalazione, o, in alternativa, con installazione di semaforo di cantiere, ai sensi dell'art. 21 del C.d.S. e dell'art. 42 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);

- alla messa in sicurezza dell'area di cantiere mediante transenne o simili, al fine di garantire l'incolumità dei pedoni, nonché indicarne i percorsi alternativi e percorsi pedonali secondo le indicazioni-prescrizioni del "Codice della Strada" e relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/1992;

Dovrà essere comunque garantito il transito dei veicoli di soccorso e degli autobus della autolinea di trasporto pubblico, oltre che il passaggio pedonale in condizioni di sicurezza.

Il presente provvedimento entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea di cantiere prevista dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.) e dal Decreto Ministero infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, alla cui messa in opera provvederà la richiedente-impresa esecutrice dei lavori, che dovrà provvedere altresì a mantenere in piena efficienza e visibilità, (laddove necessario, anche in orari notturni) la medesima segnaletica, oltre che le relative barriere, ai sensi dell'art. 21 del C.d.S. e dell'art. 36 del D.P.R. 495/1992;

La medesima impresa esecutrice è da intendersi unica e sola responsabile di ogni eventuale danno a cose o persone, derivanti dalla mancata osservanza delle norme e prescrizioni. suddette e in generale, delle altre norme che regolamentano i cantieri di lavoro sulle strade. Per tutto ciò che non è esplicitamente elencato sopra, l'impresa esecutrice dei lavori ha l'obbligo di attenersi alle norme contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione riguardanti i lavori in sede stradale (art. 30 e successivi), oltre che alle norme di cui al succitato D.M. del 10/07/2002.

- Il personale comandato all'esecuzione dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 43 del medesimo Codice, potrà decidere, in caso di comprovata necessità, l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto;
- I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti ai servizi di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
- E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.

MODALITA' DI RICORSO

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ai sensi degli artt. 29 e 41 del D.Lgs n. 104/2010, ovvero, in alternativa, e per i soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971 (come modificato dal D.L. n. 19 del 19/02/2026), entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Autorità emanante: Comune di Malnate (VA) - Comando Polizia Locale; Responsabile del procedimento amministrativo- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale Malnate - Servizio Prevenzione e Controllo, Piazza V. Veneto n. 2, 21046 Malnate (VA), tel. 0332275252.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(MUNARO ALFONSO MICHELE)**

con firma digitale